



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2026/7

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità
- Coordinamento interregionale Servizi veterinari
saia@regione.veneto.it
- CESME e COVEPI c/o IZSAM
- II.ZZ.SS.
- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.
- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it
- Commissione Europea
DGSANTE
Dr. Bernard Van Goethem
Bernard.van-goethem@ec.europa.eu
- Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE
Rpue.vet@esteri.it
sarah.guizzardi@esteri.it
- e, p.c.**
- MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale
aoo.dlsr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it
- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento della salute umana, della salute animale e
dell'ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali
- Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare
- Direzione generale della salute animale – Uffici 1, 2, 4, 6, 8
- Associazioni di categoria settore bovini
- FNOVI – ANMVI – SIVEMP
LORO SEDI

OGGETTO: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD): condizioni per le movimentazioni di bovini dalla regione Sardegna

In riferimento all'oggetto, si informano le SS.LL. che, alla data del 7 maggio 2026, sono sei i focolai di LSD confermati in regione Sardegna. Ad eccezione di un allevamento di bovini che si era opposto alla campagna di vaccinazione d'urgenza, nei restanti focolai gli animali colpiti sono, nella quasi totalità dei casi, vitelli di 4-5 mesi di età nati da madri vaccinate.

Tale situazione, in concomitanza con l'avvio della stagione favorevole all'attività vettoriale, determina un aumento del rischio di esposizione al virus per la popolazione bovina presente sul territorio sardo. In tale scenario, risulta pertanto necessario adottare misure di mitigazione del rischio per gli animali destinati alla movimentazione, nonché rafforzare le attività di sorveglianza tramite visite cliniche, al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia e contestualmente salvaguardare il settore produttivo.

Ciò premesso, facendo seguito alla nota prot. 11751-16/04/2026-DGSA-MDS-P, visto il parere del CESME/COVEPI prot. n. 7648 del 07/05/2026, le movimentazioni dei bovini dai territori della Sardegna non ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza verso il restante territorio nazionale possono essere autorizzate a condizione siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. i bovini della partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa da almeno 28 giorni prima della data di movimentazione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità previsto dalle condizioni di impiego del vaccino utilizzato;
2. i bovini della partita devono essere stati detenuti nello stabilimento di origine sin dalla nascita oppure per un periodo ininterrotto di almeno 28 giorni prima della data di movimentazione;
3. nel raggio di 50 km dallo stabilimento di origine non devono essere presenti sospetti di infezione in corso di accertamento;
4. tutti i bovini dello stabilimento di origine devono essere oggetto di una visita clinica, con esito favorevole, eseguita entro le 24 ore precedenti la movimentazione;
5. i bovini della partita devono essere stati sottoposti a trattamento con prodotti ad azione insetticida e insetto-repellente almeno 10 giorni prima della movimentazione;
6. tutti i bovini della partita devono essere stati sottoposti, con esito negativo, ad un test Real Time PCR per rilevare il genoma virale nel sangue entro 5 giorni prima della movimentazione. L'esecuzione del test Real Time PCR dei capi oggetto di movimentazione, non sarà più richiesta una volta raggiunta la protezione immunitaria conseguente alla vaccinazione di richiamo negli animali adulti e alla vaccinazione nei vitelli figli di madri vaccinate.

Una volta raggiunto lo stabilimento di destino, i capi oggetto della movimentazione non possono essere ulteriormente movimentati per i 30 giorni successivi, durante i quali devono essere sottoposti ad un periodo di osservazione da parte del Veterinario Aziendale, il quale dovrà effettuare visite cliniche documentate sugli animali introdotti, per accertare l'assenza di segni clinici riferibili a LSD.

Per quanto riguarda l'attività di sorveglianza rafforzata allo scopo di rilevare il più precocemente possibile l'eventuale presenza della malattia nelle aree non ricomprese nelle zone di

restrizione, dovrà essere attuato un programma di sorveglianza che preveda con cadenza mensile la visita clinica di tutti gli animali presenti in un campione di stabilimenti che detengono bovini selezionato casualmente, da effettuare anche in concomitanza con le attività di vaccinazione o altre attività ufficiali.

Sulla base dell'analisi del rischio effettuata dal Centro di Referenza Nazionale, effettuata tenendo conto del numero di stabilimenti di bovini presenti, della prevalenza dei focolai e della vicinanza alle aree soggette a restrizione, e assumendo un livello di confidenza del 95%, il numero minimo di aziende bovine da visitare per ciascuna provincia è dettagliato nella seguente tabella. Il numero degli stabilimenti da visitare mensilmente per ciascuna Provincia potrà essere revisionato in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.

ASL	Stabilimenti bovini al di fuori delle ZP e ZS	Prevalenza minima rilevabile	Numero di stabilimenti infetti rilevabili	Numero di stabilimenti da visitare
1-Sassari	1788	2%	36	143
2-Gallura	1497	2%	30	142
3-Nuoro	1890	2%	38	144
5-Oristano	1112	2%	22	140
7-Sulcis	120	10%	12	26
6-Medio Campidano	81	10%	8	25
4-Ogliastra	170	10%	17	27
8-Cagliari	94	10%	9	25

A partire dal mese di giugno p.v. e per tutta la stagione a maggior rischio di trasmissione della malattia, il raggiungimento del numero minimo di stabilimenti da sottoporre a sorveglianza clinica nella Provincia sarà un ulteriore requisito per poter accedere alla movimentazione in deroga dei bovini dalle zone di vaccinazione.

Tutte le visite cliniche dovranno essere registrate negli appositi applicativi disponibili su VetInfo. Il servizio veterinario della Regione Sardegna è responsabile della verifica costante del raggiungimento del numero minimo di visite cliniche mensili per Provincia e segnala alla Direzione Generale della Salute Animale qualsiasi deviazione da quanto stabilito.

Le misure stabilite saranno rivalutate in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e agli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, e ad allertare i Servizi veterinari e gli operatori all'innalzamento del livello di vigilanza e controllo.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale DGSA

Giovanni Filippini*



GIOVANNI
FILIPPINI
08.05.2026
09:13:22
GMT+02:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - tel. 06 5994 6755

Referenti del procedimento: Dott.ssa Mariana Roccaro - m.roccaro-esterno@sanita.it - tel. 06 5994 6212

Posta certificata: dgsa@postacert.sanita.it